



Comune di Selargius

Provincia di Cagliari

**AREA SOCIO/ASSISTENZIALE-AMMINISTRAZIONE RISORSE
UMANE E CONTABILITA' PERSONALE-CULTURA-
SPORT E TURISMO**

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ALLEGATO "A"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/20 E 2020/21

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha per oggetto l'appalto, per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, del servizio di trasporto agevolato degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del Comune di Selargius, da effettuare per ogni anno in base al calendario scolastico, secondo le descrizioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale, delle norme del codice civile, del codice della strada nonché delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto scolastico. Alla predetta scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

L'Amministrazione Comunale si riserva di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto d'appalto e le ditte concorrenti, con la partecipazione stessa alla gara, esplicitamente accettano questa possibilità, senza opporre riserve. Qualora, alla scadenza dell'appalto, l'Amministrazione Comunale non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, l'appaltatore è tenuto a garantire il servizio prestato per tutto il tempo necessario fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, e alle medesime condizioni contrattuali di cui al contratto d'appalto, dietro semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere effettuato per tutti i giorni di attività didattica previsti dal calendario scolastico, a favore degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine, compresi gli alunni portatori di handicap, domiciliati nelle seguenti zone:

- a) alunni dimoranti nelle località Is Corrias, Su Pezzu Mannu, Terr'e Teula, Calamatias e altre adiacenti, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado ubicate nel quartiere decentrato di Su Planu, per circa n. 25/30 unità. E' prevista la percorrenza di circa 65/70 km giornalieri;
- b) alunni dimoranti nelle località ubicate al di fuori dell'aggregato urbano principale (quali Pitz'e Pranu, Terre Forru, su Strecoxiu, Troncu S'Ollastu, S.P. 76 e altre) e frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado ubicate nel centro abitato, per circa n. 30/35 unità. E' prevista la percorrenza di circa 65/70 km giornalieri;
- c) alunni dimoranti all'interno dell'aggregato urbano principale, con distanza abitazione-scuola superiore a 2 Km. o inferiore nel caso di strade ad alta densità di traffico e non provviste di marciapiedi, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado ubicate nel centro abitato, per circa n. 25/30 unità. E' prevista la percorrenza di circa 65/70 km giornalieri;

Il numero degli alunni di cui sopra si intende inserito a puro titolo indicativo e potrà, pertanto, subire modificazioni a fronte delle esigenze effettivamente accertate, senza che l'appaltatore possa in alcun modo pretendere maggiorazioni del prezzo pattuito. Il servizio dovrà essere effettuato con mezzi aventi capienza idonea rispetto al numero degli utenti così da garantire ad ogni utente il posto a sedere.

Il servizio si svolgerà prevalentemente in orario antimeridiano (ingresso alunni ore 8,00/8,30 – uscita alunni ore 13,30). E' previsto anche il trasporto pomeridiano, relativamente all'orario di uscita (16,30), a favore degli alunni interessati per 2 volte alla settimana (di norma il martedì ed il giovedì) al prolungamento dell'orario giornaliero conseguentemente allo svolgimento di attività curricolari.

Il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni non è previsto, fatta eccezione per i casi in cui tali variazioni di orario riguardino tutte le Istituzioni Scolastiche cittadine, ovvero tutti gli alunni interessati al trasporto. Parimenti non è previsto il servizio di trasporto, limitatamente al tragitto d'andata, in caso di sciopero totale o parziale del personale scolastico docente e non, data l'impossibilità, da parte delle Istituzioni Scolastiche, di garantire con assoluta certezza l'accoglienza e vigilanza degli alunni all'interno dell'edificio scolastico ed il regolare svolgimento delle lezioni; pertanto, in caso di sciopero, il servizio verrà assicurato per il solo tragitto di ritorno a favore degli alunni eventualmente presenti nell'edificio scolastico al termine delle lezioni.

Il servizio comprende anche la fornitura gratuita, a favore di ciascuna delle quattro Istituzioni Scolastiche cittadine, di due viaggi d'istruzione (con automezzi di capienza idonea a garantire il trasporto di almeno due classi e relativi accompagnatori, immatricolati successivamente al 01/01/2009 e dotati di impianto di climatizzazione), di cui uno da svolgere nell'arco della mezza giornata (dalle ore 8,30 alle ore 13,30) e con percorrenza massima di 150 km. andata/ritorno e l'altro da svolgere nell'arco dell'intera giornata (dalle ore 8,30 alle ore 20,30) e con percorrenza massima di 300 km. andata/ritorno. I costi relativi ai predetti n. 8 viaggi d'istruzione sono compresi nell'importo contrattuale d'aggiudicazione.

Art. 3 – PERCORSI E FERMATE

La ditta affidataria è tenuta ad effettuare i percorsi e le fermate secondo le direttive e gli itinerari impartiti dalla stazione appaltante. La ditta affidataria non può sollevare eccezioni di sorta alle direttive e disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale riguardanti percorsi, itinerari, tempi e fermate.

Gli alunni sono caricati e riconsegnati alla fermata possibile e utile più vicina al luogo di residenza, privilegiando gli alunni di minore età. I percorsi e le fermate vengono determinati limitando al massimo la permanenza degli alunni sui mezzi di trasporto e garantendo l'arrivo ai relativi plessi scolastici in un orario il più ravvicinato possibile a quello di inizio delle lezioni.

Art. 4 – VARIAZIONE PERCORSI, FERMATE ED ORARI

Gli itinerari, gli orari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti, il numero degli automezzi, il chilometraggio giornaliero e le scuole da servire potranno subire variazioni, o essere revocati, in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica ovvero garantire, a discrezionale giudizio l'Amministrazione Comunale, le migliori condizioni di sicurezza stradale e tutela personale dei trasportati. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, pertanto, di variare, istituire e/o sopprimere percorsi, fermate ed orari in conseguenza di esigenze o variazioni nell'utenza o nella struttura dell'organizzazione scolastica, senza che ciò implichi modifica nelle condizioni contrattuali.

Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, la ditta affidataria si impegna ad assicurare la continuità e regolarità del servizio anche in presenza di sciopero del proprio personale dipendente.

Art. 5 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di accertata accidentalità, che non consenta il trasporto degli alunni ai sensi del presente capitolato e nei tempi e modi stabiliti, la ditta affidataria deve comunicare alla stazione appaltante, nel termine massimo di minuti 15 (quindici), decorrenti dal momento fissato per l'inizio dell'espletamento del servizio ovvero, dal verificarsi dell'evento accidentale, l'interruzione del servizio, garantendo comunque il pieno e puntuale espletamento dei successivi servizi di trasporto da effettuarsi nel corso della giornata, con ogni onere ed incombenza ad esclusivo carico della ditta affidataria.

In ogni caso la sospensione del trasporto non deve essere estesa al giorno successivo. In difetto si procede ai sensi dei successivi artt. 13 e 18 del presente capitolato.

Nell'eventualità che la ditta affidataria non provveda a quanto indicato ai precedenti commi primo e secondo del presente articolo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando l'eventuale maggior costo alla ditta affidataria medesima. L'Amministrazione si riserva, altresì, anche la facoltà di procedere all'applicazione della relativa penale sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 18 del presente capitolato.

Entro giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui dal verificarsi dell'evento accidentale la ditta affidataria deve dimostrare il verificarsi dell'accaduto, fornendo idonea documentazione comprovante l'effettiva causa accidentale.

Durante ogni anno scolastico sono tollerate un massimo di tre interruzioni di servizio, ciascuna di durata non superiore al giorno; superando tale limite possono essere applicate le penalità previste al successivo art. 18 del presente capitolato.

Art. 6 – ISCRIZIONI

Sulla scorta delle domande presentate, gli Uffici Comunali predispongono gli elenchi nominativi degli alunni aventi diritto al servizio di trasporto degli utenti. Tali elenchi sono costantemente aggiornati secondo le nuove richieste di fruizione del servizio.

Essendo il servizio effettuato per il Comune di Selargius, è fatto obbligo alla ditta affidataria di trasportare unicamente le persone all'uopo autorizzate. È compito del personale della ditta affidataria procedere alla verifica del possesso, in capo agli utenti, di regolare e conforme titolo di legittimazione alla fruizione del servizio (o analogo provvedimento comunale), segnalando alla stazione appaltante chi ne risultasse sprovvisto.

La ditta affidataria è altresì tenuta a comunicare eventuali comportamenti scorretti degli utenti e/o situazioni particolari o anomale riscontrate durante il servizio de quo.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare, in qualunque momento, controlli sul servizio e sull'utenza.

Art. 7 – MEZZI DI TRASPORTO

Al servizio di che trattasi dovranno essere esclusivamente adibiti veicoli immatricolati successivamente al 01/01/2009, in numero sufficiente a soddisfare le esigenze descritte nel precedente art. 2. E' previsto l'impiego di almeno tre automezzi. Sarà compito della ditta affidataria conciliare le specifiche modalità operative con le caratteristiche dei mezzi utilizzati e la viabilità del territorio comunale.

I veicoli dovranno essere idonei al servizio da espletare, avere capacità di trasporto adeguata al numero degli utenti da servire, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento, tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia interna ed esterna, regolarmente collaudati ed omologati per il servizio stesso.

I suddetti veicoli devono essere in proprietà o nella disponibilità giuridica della ditta affidataria, essere rispondenti al D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni ed essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 31/01/1997 in materia di trasporto scolastico. A bordo di ciascun automezzo dovrà essere prevista la presenza obbligatoria di almeno un accompagnatore.

E' richiesta la disponibilità di almeno un veicolo idoneo al trasporto di alunni a ridotta capacità motoria.

Ogni onere diretto e/o indiretto per l'uso dei veicoli e per il rispetto del codice della strada è a totale carico della ditta affidataria.

All'interno dei veicoli deve essere indicato il numero massimo dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione. In nessun caso sui veicoli deve essere tollerato un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore a quello massimo consentito, come desumibile dalla carta di circolazione.

Art. 8 – PERSONALE

Il servizio deve essere espletato esclusivamente da conducenti riconosciuti idonei dai competenti Organi, in possesso della patente di guida della categoria "D" e del certificato di abilitazione tipo "DK" rilasciato dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile.

La ditta affidataria è obbligata ad osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria.

Il personale deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i cittadini. La ditta affidataria si impegna a richiamare, multare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irrepreensibile. Le segnalazioni e le richieste della stazione appaltante in questo senso sono impegnative per la ditta affidataria.

Prima della stipula del contratto per l'affidamento del servizio de quo, la ditta affidataria trasmette all'Amministrazione Comunale l'elenco contenente i nominativi del personale impiegato per l'espletamento del servizio (autisti, accompagnatori/trici, ecc.), copia fotostatica delle patenti di guida, copia fotostatica dei libretti di circolazione dei veicoli che si intendono utilizzare (con allegate le copie delle attestazioni di avvenuta positiva revisione dei veicoli). Ogni e qualsiasi variazione di quanto contenuto nei predetti documenti deve essere tempestivamente (e, comunque, entro giorni cinque lavorativi dalla data della variazione) comunicata all'Amministrazione Comunale.

La ditta affidataria è tenuta a individuare un Responsabile del Servizio, di cui dovrà essere fornito immediato recapito e nominativo all'Amministrazione Comunale, garantendone reperibilità ed accessibilità, anche tramite telefono cellulare, per un periodo corrispondente agli orari lavorativi degli uffici comunali. E' fatto altresì obbligo alla ditta di garantire, a bordo di ciascun automezzo, la presenza di almeno un telefono cellulare (dotandone l'autista e/o l'accompagnatore), così da consentire al competente Ufficio Comunale la possibilità, in caso di situazioni imprevedibili e contingenti, di rapportarsi direttamente ai predetti operatori.

Art. 9 - COMPITI DELL'AUTISTA E DELL'ACCOMPAGNATORE

Il conducente dell'autobus adibito al servizio di trasporto scolastico dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida.

L'accompagnatore è responsabile nelle fasi di salita degli alunni sull'autobus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti.

L'accompagnatore ed il conducente rispondono di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che loro stessi abbiano determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall'autobus.

L'autista e l'accompagnatore non possono in alcun modo lasciare i minori davanti alle scuole ove il portone d'ingresso non risulti ancora aperto, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza.

Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento della competente Autorità Scolastica, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il portone d'ingresso, entrano nella scuola.

Inoltre, l'accompagnatore e l'autista devono esercitare la vigilanza di cui sopra sino al momento della discesa dallo scuolabus, in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni. Si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi.

L'aggiudicatario dovrà, allo scopo, istruire e responsabilizzare il proprio personale, assicurare una formazione adeguata. Dovrà inoltre fornire all'Amministrazione comunale tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo per gli alunni trasportati.

Art. 10 – ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni, a totale carico della ditta affidataria.

La ditta affidataria è obbligata a stipulare la polizza assicurativa prevista dalla legge con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni veicolo utilizzato ed a stipulare apposito contratto di assicurazione contro gli incendi degli automezzi utilizzati nonché per la responsabilità civile.

La ditta affidataria è tenuta, altresì, a documentare prima della stipula del contratto l'adempimento dei suindicati obblighi assicurativi ed a comunicare tempestivamente (e, comunque, entro giorni cinque lavorativi dalla data della variazione) ogni variazione in merito.

Art. 11 – RESPONSABILITA'

La ditta affidataria risponde direttamente dei danni, a persone e cose, derivanti dal servizio prestato. In particolar modo, è a completo ed esclusivo carico della ditta affidataria ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla salita e discesa degli utenti e/o fruitori del servizio.

L'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato deve avvenire, per tutta la durata dell'appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.

La ditta affidataria è responsabile del pieno e perfetto adempimento ed espletamento del servizio. Qualsiasi inosservanza alle disposizioni di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia nonché di quanto indicato nel presente capitolato speciale o nel contratto d'appalto esime e solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo della ditta affidataria, senza alcun diritto a sussidio o compenso di sorta, oltre al corrispettivo pattuito.

Art. 12 – SUBAPPALTO

Non è ammessa, in relazione alla particolare natura del servizio, la cessione ed il subappalto, anche parziale, del servizio medesimo

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nel corso dell'appalto il servizio non venga attuato secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, nel contratto d'appalto ovvero in tutto o in parte in contrasto o in maniera non conforme alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia, la stazione appaltante può recedere dal rapporto, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni,

senza che per questo la ditta affidataria o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.

La stazione appaltante può risolvere unilateralmente il contratto nei casi in cui la ditta affidataria:

- a) venga a perdere i requisiti di idoneità;
- b) non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente capitolato ovvero dal contratto ovvero dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia;
- c) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa, lo sospenda o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;
- d) non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti in materia di trasporto pubblico locale;
- e) si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine amministrativo o gestionale;
- f) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro.

Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma secondo, lett. a), del presente articolo, per la quale la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato, nelle altre ipotesi la risoluzione deve essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A.R. ai sensi di legge.

Rimane, comunque, in capo alla stazione appaltante la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 17 del presente Capitolato Speciale.

Senza che per questo la ditta affidataria o chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna, è in ogni caso riconosciuta la piena facoltà della stazione appaltante di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla revoca dell'affidamento dell'appalto nei sottoelencati casi:

- a) l'Amministrazione Comunale medesima decida di svolgere il servizio oggetto del presente capitolato in forma associata con altri Comuni;
- b) vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio;
- c) sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio;
- d) ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità.

In caso di sospensione del servizio, per cause di forza maggiore, che consentano comunque il ripristino del servizio stesso, la stazione appaltante stabilisce, a suo insindacabile giudizio, le condizioni per la eventuale prosecuzione dell'appalto.

Art. 14 – SOSTITUZIONE DELL’AFFIDATARIO

In caso di fallimento della ditta affidataria o di risoluzione del contratto per grave inadempimento della medesima, la stazione appaltante può affidare l'appalto, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, alla ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dalla lettera d'invito alla procedura negoziata, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico. Si applicano, a tal fine, le disposizioni di cui all'art.140 del D. Lgs. n. 163/2006.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. All'importo della garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del

D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dai corrispettivi d'appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Si applicano, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 – MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati, per ciascun anno scolastico, ratealmente in dieci mensilità di pari importo, con decorrenza dal compenso relativo al servizio svolto nel mese di settembre, e per ogni anno scolastico di vigenza del presente appalto. Le liquidazioni avverranno a mezzo mandato, con bonifico bancario, entro il 60° giorno successivo dalla data di presentazione di regolare fattura.

La presentazione delle singole fatture mensili è subordinata al rilascio, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dell'attestazione di conformità in corso di esecuzione, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento, dalla quale risulti la regolarità delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità ed il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini del rilascio della predetta attestazione la Ditta appaltatrice si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla conclusione del mese di riferimento, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante il regolare pagamento delle retribuzioni per il mese di riferimento, in relazione ai dipendenti occupati nell'appalto di che trattasi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. Ai fini del pagamento dei corrispettivi mensili, l'Amministrazione, inoltre, si impegna ad acquisire, nei termini previsti dalle norme, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Con tale corrispettivo la ditta affidataria si intende del tutto compensata per il servizio prestato senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi. Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

La Ditta appaltatrice si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari), gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in esclusiva, al pagamento delle fatture inerenti il presente appalto, precisando contestualmente le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui medesimi conti

Art. 17 – CONTROLLI E PENALITA'

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento, anche tramite gli Agenti di Polizia Municipale, tutte le verifiche ritenute opportune circa l'idoneità dei mezzi impiegati nel servizio e di controllare l'esatta osservanza delle norme stabilite con il presente capitolato, con facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento dello stesso servizio.

Nel caso si verificano manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili

alla ditta affidataria o derivanti da inosservanza, da parte di quest'ultima, delle norme contenute nel presente capitolato, nel contratto d'appalto ovvero delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, le stesse sono rilevate alla ditta affidataria medesima per iscritto a mezzo raccomandata A.R., ai sensi di legge. Entro il termine di giorni dieci, la ditta affidataria può presentare le proprie controdeduzioni. Dopo una contestazione scritta ed il ricevimento delle relative controdeduzioni, è facoltà della stazione appaltante applicare le seguenti sanzioni pecuniarie, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento sanzionatorio:

INADEMPIENZA	SANZIONE
Ritardo nell'effettuazione della corsa dovuto a cause imputabili all'appaltatore	€ 400,00
Mancata effettuazione della corsa dovuta a cause imputabili all'appaltatore (è considerata causa imputabile all'appaltatore anche lo sciopero del personale)	€ 800,00
Assenza del personale di vigilanza	€ 400,00
Partenza anticipata del mezzo che determini il mancato trasporto di uno o più alunni	€ 400,00
Inidoneità del mezzo di trasporto	€ 800,00
Inadeguata igiene, interna e/o esterna, del mezzo di trasporto	€ 400,00
Guida spericolata del conducente che pregiudichi la sicurezza dei bambini	€ 800,00
Comportamento e linguaggio censurabile del personale dipendente nei confronti dei minori e relativi genitori, del personale docente e non docente	€ 400,00

La Stazione Appaltante procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'impresa. Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno della ditta aggiudicataria. In tal caso quest'ultima sarà comunque tenuta a garantire la continuità nell'erogazione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo appalto, con l'eventuale maggiore spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 18 – IMPOSTE, TASSE E VINCOLI CONTRATTUALI

La ditta affidataria, entro dieci giorni decorrenti dalla data del ricevimento della lettera con la quale viene comunicata l'aggiudicazione (subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta o, comunque, necessari per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto) deve far pervenire, a pena di decadenza, la documentazione richiesta nonché tutto quanto previsto dalla legge in materia di contratti d'appalto.

La sottoscrizione del contratto, redatto in forma pubblico-amministrativa a cura del Segretario Generale, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della ditta affidataria, di tutta la documentazione oggetto del presente appalto nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia.

Sono a carico della ditta affidataria, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di contratto, le spese ed i diritti di segreteria, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa.

Art. 19 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

La ditta affidataria è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia (comprese quelle che potranno essere emanate nel corso dell'appalto) ed all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per il personale dipendente dalle imprese dei servizi di cui in oggetto e negli accordi locali integrativi dello stesso. Il

suddetto obbligo vincola la ditta affidataria anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla stazione appaltante o segnalata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Cagliari (o altro organo competente), l'Amministrazione comunale comunica alla ditta affidataria e, se del caso, all'Ufficio stesso (o ad altro organo competente) l'inadempienza e procede ad una ritenuta del 20% (ventipercento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta affidataria della somma accantonata non è effettuato fino a quando dall'Ufficio Provinciale del Lavoro (o altro organo competente) non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute sui pagamenti di cui sopra, la ditta affidataria non può opporre eccezione alcuna nè ha titolo al risarcimento dei danni.

La ditta affidataria ha l'obbligo di osservare e fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o che potranno essere emanati nel corso dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle aventi diretta connessione con i servizi previsti nel presente capitolato.

La ditta affidataria è tenuta ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione e dalla A.S.L., nonché dagli altri organi nazionali e locali competenti in materia, in ordine alle dotazioni di mezzi di protezione tecnica, sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività e degli interventi e dai necessari controlli sanitari.

Art. 20 – SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZE

La ditta affidataria è obbligata al rispetto delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, restando a suo completo carico tutte le spese necessarie per l'attuazione delle norme medesime. Il nominativo del responsabile della sicurezza dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale.

Si dà atto che non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 in quanto le modalità di erogazione del servizio escludono la possibilità di interferenze. Resta ovviamente immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi propri dell'attività e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008.

Art. 21 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero tra la Stazione Appaltante e la ditta affidataria in relazione all'applicazione del contratto, se non risolte in via conciliativa fra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice Ordinario. Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 22 - OSSERVANZA DI NORME

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si rimanda alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia, con particolare riferimento alle norme del codice della strada, alle disposizioni concernenti il trasporto scolastico ed alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.